COMUNE DI FERRARA
ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA GESTIONE DELLA ATTIVITA' EDUCATIVA NEL SERVIZIO ESTIVO 2014 DEI NIDI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
ART 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO
ART 3 - CALENDARIO DEL SERVIZIO
ART 4 - DURATA DELL'APPALTO
ART 5 - SEDI E NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI
ART.6 - AMMISSIONE DELL'UTENZA AL SERVIZIO - GRADUATORIE
ART.7 - IMPORTO BASE DELLA GARA.
ART.8 – GESTIONE
ART.9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
ART.10 - OBBLIGHI DEL COMUNE
ART.11 – FIGURE PROFESSIONALI
ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 13 – RESPONSABILITÀ' E COPERTURA ASSICURATIVA
ART.14 – DIRITTO DI SCIOPERO
ART.15 – CONTROLLI
ART. 16 - CONTESTAZIONI
ART.17 – PENALITA'
ART.18 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 19 – INDICAZIONE COSTI SICUREZZA
ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
ART.21 – DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 23 DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 26 - DOMICILIO
ART. 27 - FORO COMPETENTE
ART. 28 - POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA
ART. 29 - NORME DI RINVIO

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente appalto consta nella gestione da parte di soggetti indicati all'art.34 del Codice Contratti della **ATTIVITÀ EDUCATIVA NEL SERVIZIO ESTIVO** dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia Comunali di Ferrara nel mese di Luglio 2014.

ART 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

I Nidi e le Scuole dell'infanzia sono Servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni (nido) e i tre anni e sei anni (scuola dell'infanzia), che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il Nido ha finalità di:
- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- affiancamento delle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

La Scuola dell'Infanzia:
- si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento;
- promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.
- è il luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi educativi.

In particolare il servizio estivo, è finalizzato a :
- offrire ai bambini attività e proposte di carattere ludico- educativo, privilegiando il gioco e l'esplorazione naturale all'aperto, anche attraverso il lavoro in piccolo gruppo;
- favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà finalizzate all'inclusione di tutti i bambini, anche in quanto provenienti da servizi educativi diversi;
- curare la comunicazione e la relazione con le famiglie che devono affrontare un nuovo inserimento dei loro figli all'interno del servizio estivo.

ART 3 CALENDARIO DEL SERVIZIO

Il Servizio Estivo verrà effettuato dal 3 al 30 luglio compresi per n.20 giorni di servizio nei seguenti Nidi e Scuole d'Infanzia Comunali:

ART 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è annuale e decorre dall'aggiudicazione definitiva del presente appalto.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Istituzione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio, l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, anno per anno nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, secondo quanto previsto dall'art.57, comma 5 lett. B del D.Lgs n.163/2006.
Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà di anno in anno.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Direttore dell'Istituzione, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.
Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato sulla base dell'effettivo numero dei ragazzi, delle sedi, del periodo di svolgimento e degli eventuali adeguamenti economici relativi all'inflazione, da calcolare in percentuale pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi ISTAT (indice FOI) riferita al mese di Marzo dell'anno di stipula del contratto.
L'adeguamento dei compensi dovrà tener conto anche dell'eventuale rinnovo del CCNL.

ART 5 SEDI E NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI

il servizio estivo sarà rivolto a n. 380 bambini. Il servizio sarà svolto presso le seguenti sedi, tutte in possesso dei requisiti rispondenti alla normativa vigente.

Scuola	Posti-Bambino previsti
Nido Neruda	47
Nido Costa	52
Nido Pacinotti	47
Materna Neruda	78
Materna Pacinotti	104
Materna Costa	52
TOTALE	**380**

ART.6 AMMISSIONE DELL'UTENZA AL SERVIZIO - GRADUATORIE

Gli ammessi al servizio estivo vengono individuati dall'Istituzione Servizi Educativi del Comune di Ferrara tramite proprie graduatorie redatte come da regolamentazione definita con atto del Consiglio Comunale. Tale regolamentazione è reperibile sul sito del Comune di Ferrara.

ART.7 - IMPORTO BASE DELLA GARA.

L'importo base della gara viene fissato in € 109.900 (Iva Esclusa) più oneri di sicurezza per € 100,00 non soggetti a ribasso pari ad un totale di € 110.00,00 comprensivo di tutte le attività descritte nel presente appalto.
Si precisa che gli oneri relativi alla sicurezza sono fissati in € 100,00 come indicato all'art.24 del presente capitolato.
Tenuto conto della possibilità di affidamento di nuovo analogo servizio anno per anno e fino ad un massimo di 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, ai sensi dall'art. 57, comma 5 lett. B del Dlg n.163/2006 e successive modifiche, l'importo complessivo massimo dell'appalto deve stimarsi in via presunta in **€ 440,000** al netto dell'IVA.

ART.8 – GESTIONE

Il soggetto aggiudicatario (d'ora in poi denominato "Ditta") deve assicurare il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dai soggetti aggiudicatari con proprio personale educatore, con propri materiali di consumo e didattici da utilizzare nella realizzazione delle attività laboratoriali, mediante la propria

organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nei corrispondenti articoli del presente capitolato.

Ferma restando la responsabilità organizzativa e pedagogica dell'Istituzione per i Servizi educativi, scolastici e per le famiglie, la Ditta svolgerà autonomamente il servizio assegnato. La Ditta dovrà disporre di uno o più Pedagogisti con adeguata esperienza che rispondano della conduzione pedagogica del servizio fornito.
La Ditta nella gestione del servizio è obbligata all'osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa regionale (L.R.1/00 e successive modifiche) e in quella nazionale.
La Ditta è, inoltre, tenuta ad attenersi a quanto previsto nei Regolamenti Comunali sia in ordine alle norme igienico-sanitarie, sia in materia di conduzione dei servizi educativi, oltre a quanto prescritto nel presente capitolato e nel progetto proposto in sede di gara.
Più in generale, il gestore si obbliga al rispetto degli standard qualitativi inerenti l'offerta educativa e organizzativa comunque erogati dai Servizi Educativi del Comune di Ferrara.

ART.9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, devono essere contenute nella proposta progettuale presentata dall'Ente gestore al Comune di Ferrara in sede di gara

la Ditta deve assicurare la presenza del personale educatore tale da garantire il rispetto dei parametri di norma adottati nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, tenuto conto del supporto fornito dal personale comunale non docente che presterà servizio fino alle ore 17,30. Ne consegue che la Ditta deve provvede a fornire personale docente in misura adeguata al regolare svolgimento della attività scolastica, con un rapporto educatore/bambino comunque non superiore a 1/26 nelle Scuole Materne e ad 1/7 negli Asili Nido. La Ditta dovrà, inoltre, disporre di una organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale docente assente e che risulti in grado di rispondere con tempestività alle eventuali richieste dell'Istituzione di servizi integrativi preventivamente concordati.

ART.10 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune fornisce alla Ditta per l'espletamento del servizio previsto dal presente capitolato, oltre al corrispettivo di cui all'art 18

a) le strutture delle scuole di cui all'Art.5 e gli arredi e le attrezzature ivi contenuti, nonché le relative spese generali di funzionamento;
b) il servizio di integrazione scolastica per alunni disabili
c) il servizio di refezione scolastica,
d) i servizi ausiliari, cioè il servizio di pulizia e sanificazione, il servizio di lavanderia e il cd "servizio di raccolta siringhe". Verrà fornito tutto il personale ausiliario ritenuto dal medesimo necessario all'espletamento dei servizi previsti, in affiancamento al personale docente. Sarà garantito un'ausiliaria per sezione sia al Nido d'Infanzia che alla Scuola d'Infanzia.

ART.11 – FIGURE PROFESSIONALI

Il funzionamento dei servizi deve essere assicurato da personale insegnante in possesso dei requisiti fissati dalla normativa regionale (LR 1/00 e sm.i., Dir. Reg.n.646/05) e nazionale.

All'inizio del servizio l'Ente gestore deve inviare all'Istituzione l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio e il titolo professionale. Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno scolastico dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituzione,

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel Servizio, dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento. A tal fine si chiede di predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale. La Ditta dovrà inviare all'Istituzione l'elenco nominativo del personale supplente.
Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro.
Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. Presso la scuola deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente

Per quanto riguarda adempimenti generali relativi al personale, la ditta deve attenersi a quanto previsto all'art. 12 del presente capitolato.

PERSONALE INSEGNANTE NIDO DELL'INFANZIA

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi di infanzia di cui alla Direttiva della Regione Emilia Romagna approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 85/2012.
Nella gestione del servizio l'Ente gestore deve garantire il rapporto educatori / bambini stabilito dalla legge regionale n.1/2000 e alla Direttiva n. 85/2012 di cui al precedente capoverso.

PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA

Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento alla scuola dell'infanzia. I titoli validi sono:

- diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo "Scuola Materna", corso completo e indirizzo "Scuola Primaria" corso completo;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. In particolare i titoli conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n. 189/2009

Se conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002):

- diploma di Maturità Magistrale
- diploma di Maturità Socio – Psico – Pedagogica (Progetto BROCCA e PROTEO)

(sono similari quelli rilasciati dai Licei Socio Psicopedagogici o dai Licei Classici Sociali)

- diploma di Assistente di Comunità Infantile o Assistente per l'Infanzia (Progetto EGERIA) o diploma con dicitura di equipollenza a quello di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (Scuola Magistrale)
- diploma di Tecnico dei Servizi Sociali (Progetto EGERIA), valido solo se preceduto da diploma di grado preparatorio
- [non è valido il diploma di Dirigente di Comunità

COORDINAMENTO PEDAGOGICO
L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall'Ente gestore attraverso un Coordinatore Pedagogico, così come previsto dalle norme regionali previste in materia.

L'Ente gestore assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite una o più figure professionali dotate di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi socio-educativie di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Comunale e con il gruppo di Coordinamento Pedagogico Provinciale. Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.
Al termine del periodo contrattuale, o su richiesta dell'Istituzione, il coordinatore pedagogico dispone apposita relazione da inviare al direttore dell'istituzione che avrà anche il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Istituzione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Istituzione, si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR. 207/2010.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Istituzione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come da art.22 del CSA
I funzionari comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con il contratto in essere con il Comune.
La Ditta può anche utilizzare personale che abbia con la stessa un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, la Ditta comunica preventivamente all'Istituzione l'utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente, tale percui, stante la natura del servizio, non è consentito l'impiego di personale educatore con rapporto di collaborazione a progetto.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ' E COPERTURA ASSICURATIVA

La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi. Estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.

La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per lo stesso servizio per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.
Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:
RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona;
RCO 3.500.000,00 per sinistro
1.500.000,00 a persona
INFORTUNI 150.000,00 per morte
150.000,00 per invalidità permanente
10.000,00 per spese mediche
500,00 per spese di trasporto
diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Detta polizza sarà inviata all'Istituzione Scolastica prima dell'inizio del servizio fornito.
La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati. Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura potranno essere posti a carico della Ditta qualora la stessa non abbia provveduto, per quanto di competenza, ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio.
Saranno a carico della Ditta i danni all'immobile ed alle attrezzature causati dalla gestione della Ditta, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

ART.14 – DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART.15 – CONTROLLI

L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati ai nido e alle scuole dell'infanzia al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio Tali controlli saranno effettuati dal Direttore dell'Istituzione, dalla Dirigente Pedagogica e dai Coordinatori pedagogici dell'Istituzione.
Si precisa che i Coordinatori Pedagogici dell'Istituzione hanno accesso in qualunque momento alle strutture durante l'espletamento dei diversi servizi da parte della Ditta, per verificare la rispondenza dell'attività effettuata alle linee di programma concordate prima dell'inizio di ogni servizio.

A seguito di tali controlli, la Direzione dell'Istituzione ha diritto di richiedere, anche se di necessità senza palesarne i motivi, la sostituzione del personale impegnato nel servizio appaltato che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste nel progetto pedagogico della scuola.
La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta, o immediatamente qualora il Direttore dell'Istituzione ne documenti l'urgenza.

Le modalità di attuazione di tali verifiche, effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente Gestore, e le relative valutazioni conclusive, espresse per iscritto e comunicate all'Ente Gestore, saranno effettuate in conformità a quanto previsti all'art. 16 presente capitolato

ART. 16 - CONTESTAZIONI

L'Istituzione farà pervenire per iscritto all'Ente gestore le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Ente gestore sarà tenuto a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte dall'Istituzione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

ART.17 – PENALITA'

Ove l'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. Ove ad insindacabile giudizio dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie le controdeduzioni risultassero irrilevanti, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità:

1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Istituzione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Istituzione di procedere, a spese dell'Ente gestore inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
2) € 100,00 per il secondo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;
3) € 100,00 per ogni giorno successivo al secondo di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, sempre ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso;
4) € 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non idoneo ai sensi del presente capitolato, intendendosi per inidoneità anche il mancato assolvimento integrale degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, da parte della ditta
5) per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

ART.18 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Istituzione corrisponderà alla Ditta il compenso dovuto per le attività di cui all'art.1, a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa al termine del mese di servizio svolto.
Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Il corrispettivo non dovrà superare l'importo complessivo di € 110.000 (IVA esclusa) comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato, comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al successivo articolo

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie – (C.F. 00297110389) – via G. d'Arezzo 2 – 44123 Ferrara e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.
L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 19 – INDICAZIONE COSTI SICUREZZA

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) si ritiene che l'adozione delle misure necessarie ed il rispetto di tutte le norme generali in materia rientrino nella gestione corrente dei rischi specifici propri dell'attività oggetto dell'appalto. Misure di carattere organizzativo saranno concordate attraverso un apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, sottoscritto da tutte le parti interessate prima dell'inizio del servizio e da allegare agli atti contrattuali.
L'adozione di tali misure di carattere organizzativo non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza, ad eccezione di quelli derivanti dal corrispettivo per la partecipazione dei tecnici della Ditta aggiudicataria alla redazione del verbale di cui sopra, quantificabili in € 100,00 (IVA esclusa).

ART. 20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l'Istituzione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Istituzione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (CIG): _____
L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Istituzione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l'Istituzione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

ART.21 – DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l'Amministrazione può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell'esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Istituzione.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra

citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice:

a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 13;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
c) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide e/o a richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
d) Apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore o altre procedure derivanti da insolvenza;
e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
f) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
g) mancato rispetto da parte dell'Ente gestore dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune o delle -…..
i) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
j) interruzione non motivata del servizio;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento;
m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Istituzione;
n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 13.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Si applica altresì la disposizione di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06

ART. 23 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Istituzione, salvo maggiori danni accertati.

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Istituzione dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Istituzione con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in

relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituzione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituzione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di **Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili** e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

ART. 26 - DOMICILIO

L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra l'Istituzione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 239 del D.Lgs. 163/2006) è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

ART. 28 - POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA

La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Ferrara di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto. La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.

L'Istituzione porterà a conoscenza dell'Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Nell'ambito dell'esecuzione dl servizio in oggetto la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia ambientale.

ART. 29 - NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di servizi educativi e scolastici.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si intendono applicabili le leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili con la natura dell'atto.